

SENTENZA N.

74/05



## Tribunale di Fermo

Sezione distaccata di Sant'Elpidio a Mare

*In nome del Popolo Italiano*

Fasc. N.

26/c/03

Cronol.

991

Repert.

243

Il Tribunale di Fermo, in persona del magistrato dott. Pierfilippo Mazzagrecò quale giudice monocratico, ha emanato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta il 4.2.2003 al n. 26/2003 R. G. A. C.,  
promossa da

██████████ residente a ██████████ ed elettivamente  
domiciliato in Servigliano, presso lo studio legale Torresi e  
Associati, con gli avvocati Carlo Torresi, Paola Damen ed  
Alessandro Luciani, i quali lo rappresentano e difendono per  
procura a margine dell'atto di citazione; **ATTORE**

*contro*

Bipop Carire S.P.A., con sede in Brescia, Via Leonardo da Vinci  
n. 74, in persona del presidente prof. Francesco Spinelli,  
elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio, presso lo studio  
dell'avvocato Fabrizio Chioini, con gli avvocati prof. Umberto  
Moretti e Gerardo Pizzirusso, i quali lo rappresentano e

*[Handwritten signature]*

difendono per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTO

avente ad oggetto: nullità contrattuale e condanna alla restituzione d'indebito.

Conclusioni

*Per l'attore*

"... Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare nullo il contratto di Gestione Fondi Comuni si cui in narrativa e, per effetto, condannare la Società convenuta alla restituzione, in favore del [REDACTED] della somma di euro 40.168,60, oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo. Con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

*Per il convenuto*

"...Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito respingere, siccome infondate, tutte le domande attrici. Con vittoria delle spese di lite".

----- § -----

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25.1.2003, [REDACTED] conveniva in giudizio la Bipop Carire S.P.A. e - premesso che in data 3.1.2001 aveva sottoscritto, presso la sede



30/1/03

della sua azienda in Monte Urano una proposta di contratto di gestione di fondi comuni, apponendo la sua firma ai modelli predisposti dalla Banca e materialmente consegnatigli da un promotore finanziario da questa incaricato, dando contestualmente ordine di addebitare la somma di £ 556.000.000 sul conto corrente da lui intrattenuto con la filiale di Porto Sant'Elpidio del medesimo istituto - chiedeva la declaratoria di nullità del contratto ai sensi dei commi 6° e 7° dell'art. 30, D. L.vo n. 58/1998 e la restituzione di quanto indebitamente versato in adempimento del contratto nullo, sul presupposto che nel testo sottoscritto non era stata inserita la facoltà di recesso dell'investitore.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, deducendo che - in quanto la proposta non era stata formulata dalla banca ed il contratto si era concluso presso la sede di questa all'atto dell'accettazione della proposta sottoscritta dall'altra parte - non poteva dirsi integrata l'ipotesi contemplata dal c. 6° e verificatasi la nullità comminata dal c. 7° della citata disposizione.

All'udienza del 20.1.2005 la causa era ritenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe specificate.

----- § -----

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non può essere accolta.

Deve rilevarsi che, mentre i commi da 1° a 5° dell'art. 30 cit. fanno riferimento (come la rubrica dell'articolo) alla "offerta fuori sede", comprendendovi – al fine di individuare i soggetti abilitati – "la promozione e il collocamento presso il pubblico" di strumenti finanziari e servizi, il comma 6° - accanto ai contratti "conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza" (ipotesi pacificamente escluse nel caso in esame) – contempla le "proposte contrattuali effettuate fuori sede ...".

La differenza terminologica sopra evidenziata non consente di ritenere che anche la disciplina dei commi 6° e 7° dell'art. 30 D. L.vo cit. possa ritenersi estesa a qualsiasi attività di promozione o collocamento e quindi anche all'ipotesi in cui l'intermediario abilitato faccia assumere all'investitore il ruolo di "proponente".

Mentre agli effetti della isposizioni per la individuazione dei soggetti abilitati all'intermediazione s'impone il riferimento ad una nozione che consideri l'operazione economica in quanto tale, per il secondo non può prescindersi dalla specifica significazione giuridica dei termini impiegati.



30/10/10

D'altra parte, poiché non si tratta di ipotesi generale di nullità per difetto di causa, oggetto o forma, la nullità relativa abbisogna di specifica previsione e non può farsene analogica applicazione all'ipotesi in cui la proposta (che sarebbe peraltro ben difficilmente definibile come effettuata "fuori sede") provenga formalmente non dall'intermediario ma dall'investitore.

Né sembra prospettabile una semplice interpretazione estensiva, in una lettura della disposizione che - sulla scorta della previsione che la previsione della facoltà di recesso deve essere inserita nei moduli o formulari, ovviamente predisposti dall'intermediario - consenta di ritenere che la norma comprenda anche l'ipotesi in cui l'intermediario faccia assumere all'altra parte il ruolo di proponente.

Peraltro, la decorrenza del termine per l'esercizio del recesso ("la medesima disciplina [di cui al primo periodo] si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ...) dalla "data di sottoscrizione da parte dell'investitore" impone di ritenere che tale sottoscrizione comporti la conclusione del contratto (potendo altrimenti ravvisarsi una revoca della proposta, piuttosto che un recesso dal contratto, con esonero dal pagamento di spese e corrispettivo).

Ne segue che la previsione del secondo periodo del comma settimo appare atteggiarsi piuttosto all'ipotesi in cui la sottoscrizione dell'investitore importi accettazione di una proposta formalizzata dall'intermediario (in ipotesi contraria, il predetto termine potrebbe in ipotesi spirare in momento anteriore alla conclusione ed al normale acquisto di efficacia del contratto).

Indubbiamente, l'interpretazione suddetta può consentire agli intermediari di evitare la sospensione di efficacia del contratto e l'assoggettamento alla facoltà di recesso dell'altra parte, ma la specialità della nullità contemplata nella citata disposizione non ne consente estensioni fondate sulla *eadem ratio*.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, gravano sull'attore che soccombe.

#### P.Q.M.

Il Tribunale rigetta la domanda proposta nei confronti della società Bipop Carire S.P.A. da [REDACTED] che condanna alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate al netto degli accessori di legge - in ragione di € 1.000,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, € 250,00 per rimborso forfetario.

Così deciso in Sant'Elpidio a Mare, il 25 maggio 2005



Il Cancelliere  
D. 7 Lug. 2005

TRIBUNALE DI FERMO  
SAN FILIPPO A MARE



28/05/05  
Dipartimento di Procura  
SAN FILIPPO A MARE

*Don. Riccardo Mazzagrecò*  
(Don. Riccardo Mazzagrecò)

Il Giudice

DIRITTI ASSOLTI  
SULL'ORIGINALE PER  
€ 5,23